

SCHEMA DI CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.P. 13/2007 E DELL'ART. 28 DELLA L.P. 23/1992

riguardante la realizzazione di interventi concernenti "Percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare)" da attivare nell'ambito del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina

CIG:

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____;

Fra i signori:

1. Fauri Daniela, nata a Rovereto (TN), il 9 febbraio 1968, la quale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI ROVERETO (c.f. 00125390229) con sede in Rovereto – Piazza del Podestà n. 11, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali; (di seguito indicato come Amministrazione);
2. Comper Carla, nata a Rovereto, il 02 dicembre 1965, la quale ai sensi dell'art. _____, interviene e stipula in rappresentanza della COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA (p.iva. 02206530228 e c.f. 94037350223) con sede in Rovereto – Via Tommaseo, 5, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SocioAssistenziale (di seguito indicato come Amministrazione);
3. _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene e stipula in nome e per conto di _____ (P.iva e c.f. _____) con sede in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante, giusta visura camerale, in possesso di firma digitale in corso di validità; (di seguito indicato come Soggetto prestatore)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data 1 _____ e con decreto del Commissario della Vallagarina n. ____ dd. ____ è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso pubblico volto all'istituzione di un elenco aperto di soggetti prestatori in possesso dei requisiti indicato all'interno dell'Avviso stesso con i quali stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 23 della L.P. n. 13/2007 e 28 della L.P. n. 23/1992, mediante la corresponsione di tariffe per gli interventi di Scuola dell'abitare nell'ambito del Comune di

Rovereto e della Comunità della Vallagarina;

- Il Soggetto Prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria svoltasi secondo le modalità indicate al paragrafo 6 dell'Avviso stesso, _____

Considerato che:

- l'articolo 20 della L.P. n. 13/2007, recante "Accreditamento" stabilisce al comma 1 che *"l'accREDITamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 22"*;
- l'articolo 22 comma 3, lett. b) della L.P. sopraindicata recita: *"gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio"*;
- l'articolo 23 comma 1 della L.P. n. 13/2007 stabilisce che *"Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento"*;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, successivamente modificata con delibera n. 604 del 06 aprile 2023, è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione;
- il Catalogo è articolato in Tipologie di servizio suddivise in *Aggregazioni funzionali*, che fanno riferimento a bisogni omogenei della persona, e in *Altre tipologie di servizio*. Ogni aggregazione funzionale fa riferimento a un ambito e a una area (fase del ciclo della vita o condizione). In tale contesto rileva il paragrafo 4.1 "Abitare accompagnato per persone con disabilità", ambito residenziale;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate, in attuazione del Regolamento di esecuzione, le Linee Guida, che consentono di attivare e operare le procedure per gli affidamenti dei servizi socio assistenziali in un quadro coerente e omogeneo su tutto il territorio provinciale. In particolare le Linee guida -

Allegato D dettano disposizioni in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o *voucher* ai soggetti accreditati;

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), n. 5, della L.P. 13/2007, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 347 del 11 marzo 2022 sono stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 dd. 06 aprile 2023 è stato approvato il documento di applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ricompresi nell'"area persone con disabilità" in attuazione di quanto previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 347 dell'11 marzo 2022 avente ad oggetto l'approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali";

- l'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 28 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 stabiliscono la possibilità dell'amministrazione di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, che debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto;

Tutto quanto premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e obiettivo della convenzione

1. Il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina, come sopra rappresentati, stipulano, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 13/2007 e dell'art. 28 della L.P. 23/1992, la presente convenzione, con _____, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta la realizzazione e gestione di percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (Scuola dell'Abitare) facenti parte degli interventi disciplinati al paragrafo 4.1 "Abitare accompagnato per persone con disabilità" del Catalogo.

2. Il Servizio suddetto è da svolgersi nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di riferimento, dal Catalogo, dall'Avviso di istruttoria pubblica, approvato con delibera della Giunta Comunale n. ____ dd. ____ e da quanto dichiarato nella manifestazione di interesse in atti al n. ____ di protocollo dd. ____ che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A).

3. Obiettivo della convenzione è sostenere la realizzazione di progettualità finalizzate a garantire alle persone con disabilità la sperimentazione di momenti di vita autonoma, acquisendo conoscenze e competenze trasferibili anche in altri contesti (familiare, lavorativo, ecc.). Tale sperimentazione si caratterizza come percorso rivolto alla crescita della dimensione di adultità della persona disabile e di opportunità per la sua emancipazione nell'ottica di un eventuale progetto di vita autonoma.

Tali iniziative costituiscono un'opportunità cui tendere per un passaggio evolutivo di crescita personale e per alcune persone possono rappresentare una risorsa per rispondere ai cambiamenti che si possono presentare all'interno del nucleo familiare.

Art. 2 Durata

1. La presente convenzione ha una durata complessiva fino al 31 dicembre 2026 (salvo eventuali rivalutazioni dell'interesse pubblico a tale strumento di finanziamento), al termine del quale le Amministrazioni si riservano di riapprovare nuova decorrenza tramite avviso pubblico.

Art. 3 Strutture

1. Il Soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, come indicate nella manifestazione di interesse per l'iscrizione all'Elenco, assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.

3. Il Soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

Art. 4 Beneficiari dell'intervento

1. Sono beneficiari degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente convenzione: persone con disabilità residenti nel territorio del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina, di norma di età tra i 18 e i 64 anni che:

- presentano caratteristiche, capacità personali e relazionali tali da consentire loro di affrontare percorsi di sviluppo dell'autonomia;
- vogliono sperimentarsi in situazioni di vita autonoma, fuori dal contesto familiare.

2. I servizi sociali delle due Amministrazioni valutano l'idoneità dei richiedenti provenienti dal territorio di competenza e i relativi bisogni distinguendoli in medio/lievi e medio/gravi, in base ai parametri generali indicati nel *Support Intensity Scale* (cosiddette SIS) e tenuto conto delle singole specifiche situazioni.

Art. 5 Modalità di individuazione del Soggetto prestatore

1. L'accesso avviene su proposta del Servizio Sociale territorialmente competente in relazione alla residenza della persona beneficiaria, a seguito di domanda amministrativa e di un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Durante la fase di valutazione viene analizzato il bisogno del beneficiario nonché la specifica situazione e successivamente viene predisposto il Piano individualizzato.
3. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno dell'elenco, viene effettuata dal beneficiario (o persona che ne cura gli interessi) sulla base della valutazione di cui al comma 1, del miglior interesse del beneficiario e delle relative esigenze. Effettuata la scelta, viene sottoscritto il progetto individualizzato.
4. Nel caso in cui il beneficiario o chi lo rappresenta non sappia esprimere una scelta univoca riguardo al Soggetto prestatore, si avvale della mediazione professionale dell'assistente sociale per individuare insieme il Soggetto prestatore adatto a soddisfare le proprie esigenze.
5. L'iter da seguire per ogni inserimento viene descritto in generale nell'Allegato "Criteri per la gestione delle attività di livello provinciale" di cui alla delibera della giunta provinciale n. 911 dd. 28 maggio 2021.
6. La sottoscrizione della convenzione non assicura al Soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione della tariffa avviene infatti solo in caso di individuazione in qualità di soggetto erogatore dei servizi, secondo le modalità sopra descritte.

Art. 6 Risorse di personale, trattamento e requisiti

1. Il Soggetto prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con le Amministrazioni, si avvarrà di

personale, possibilmente di entrambi i sessi, in numero idoneo a consentire la realizzazione dell'intervento, anche attraverso la rete di partenariato attivata per la gestione del Servizio qualora il Soggetto prestatore abbia la funzione di Capofila.

2. Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. A decorrere dall'avvio del Servizio, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione di quanto stabilito all'articolo 1 commi 1 e 2 e per le attività di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. Recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al paragrafo 4.1 del Catalogo vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

4. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per le cooperative sociali, sottoscritto in data 15 febbraio 2017, al quale si aggiunge il contratto integrativo provinciale (CIP) o in alternativa un contratto che preveda condizioni economiche e giuridiche non inferiori al CCNL citato.

6. Il Soggetto prestatore è tenuto a garantire, la continuità del Servizio provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.

7. Tutto il personale, a vario titolo coinvolto, svolge con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

8. Il Soggetto prestatore assicura:

- a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso;

- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover;
- e) la collaborazione con tutti servizi istituzionali, in particolare con il servizio sociale territoriale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato attraverso momenti di verifica e valutazione programmati e la trasmissione di relazioni sull'andamento del progetto;
- f) la rendicontazione periodica al Servizio sociale di riferimento dei dati relativi a presenze e assenze dei beneficiari, secondo le modalità che verranno comunicate.

9. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori, operatori sociali e tecnici;
- b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) la costante verifica della qualità del servizio;
- e) il contatto regolare e la massima collaborazione con le Amministrazioni;
- f) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con le Amministrazioni.

Art. 7 Volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, il Soggetto prestatore deve garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del Soggetto prestatore e agiscono sotto la direzione del coordinatore.

2. Il Soggetto prestatore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione.
3. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto prestatore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte delle Amministrazioni.

Art. 8 Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi e delle Amministrazioni.
2. Il Soggetto prestatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto prestatore provvede al deposito, presso il Comune di Rovereto - Servizio Politiche Sociali di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del Soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Quantificazione delle tariffe

1. La corresponsione di tariffe avviene nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 10 dell'Avviso, solamente in caso di effettiva erogazione del servizio e in seguito all'autorizzazione della relativa spesa.

2. Nel caso di erogazione del servizio le tariffe sono quelle di seguito riportate, che sono state accettate dal Soggetto prestatore del servizio al momento di presentazione della domanda:

PERCORSI	PROFILO	TARIFFA
WEEKEND	MEDIO/GRAVE	€ 257,00.=
INFRASETTIMANALE	MEDIO/GRAVE	€ 138,00.=
WEEKEND	MEDIO/LIEVE	€ 142,00.=
INFRASETTIMANALE	MEDIO/LIEVE	€ 70,00.=

3. Le tariffe, come sopra quantificate, possono subire variazioni secondo le seguenti modalità:

- a seguito di approvazione o aggiornamento dell'atto programmatico provinciale (attualmente la delibera della giunta provinciale n. 347/2022);
- aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale;
- eventi straordinari.

4. In questi casi il nuovo importo viene individuato con provvedimento delle Amministrazioni; pubblicato sui relativi siti istituzionali, nonché comunicato ai soggetti prestatori iscritti nell'elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

5. La tariffa a carico dell'Amministrazione viene integralmente corrisposta al Soggetto prestatore del servizio qualora il beneficiario effettui almeno l'80% delle giornate di frequenza previste dal progetto personalizzato.

Nel caso di assenze superiori al 20%, la tariffa è corrisposta solo per le giornate di effettiva presenza. In tale caso si può procedere alla revisione del progetto personalizzato, previo confronto tra le parti.

Art. 11 Modalità di verifica e di rendicontazione

1. In relazione alla residenza dei beneficiari il Soggetto prestatore del servizio presenta, all'Amministrazione territorialmente competente e indicativamente entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione economica e sociale concernente l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione.

2. La rendicontazione economica di cui al comma 1 deve contenere:

- un *time sheet nominativo* riportante, per ciascun beneficiario, i percorsi (Percorso weekend/Percorso infrasettimanale) attuati di cui al paragrafo 2 dell'Avviso, le

eventuali assenze, la firma e la data del coordinatore nominato dal Soggetto prestatore del servizio;

- una documentazione contabile riportante il dettaglio della tariffa applicata.

La rendicontazione sociale deve anche evidenziare gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto previsto nel Piano individualizzato.

3. Il Soggetto prestatore del servizio deve riportare il CIG nella documentazione probatoria e negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito di tale intervento, in conformità con quanto previsto delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari emanate da ANAC, modificate con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

4. La documentazione utile ai fini della rendicontazione deve essere inviata all'Amministrazione competente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. La spesa può essere liquidata da parte dell'Amministrazione territorialmente competente, nel rispetto della tempistica prevista dalla stessa, secondo le seguenti modalità:

- primo acconto fino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato, all'attivazione del progetto a seguito di richiesta da parte del Soggetto prestatore e di emissione del relativo documento contabile;
- saldo a seguito di presentazione da parte del Soggetto Prestatore della documentazione di cui al comma 1.

6. In caso di rendicontazione irregolare o incompleta l'Amministrazione ne dà comunicazione al Soggetto prestatore del servizio assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.

7. Prima di procedere ai pagamenti, l'Amministrazione competente effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva ovvero in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni previste dal vigente Codice degli appalti pubblici.

8. Ai fini del pagamento della spesa l'Amministrazione territorialmente competente accerta oltre a quanto stabilito al comma precedente il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa vigente e di quanto disciplinato in tema di doppio finanziamento.

Art. 12 Cause di risoluzione della convenzione e cancellazione dall'Elenco

1. La risoluzione della convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.
2. La convenzione è risolta nei seguenti casi:
 1. le gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto prestatore del servizio, non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione;
 2. la cessione a soggetti terzi delle attività di cui alla presente convenzione;
 3. la perdita di uno dei requisiti previsti dall'avviso ai paragrafi 4 e 5 dell'Avviso;
 4. la decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
 5. l'utilizzo delle tariffe per finalità diverse dai motivi della concessione;
 6. il mancato rispetto degli impegni assunti in fase di presentazione della manifestazione di interesse;
 7. la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti
3. La risoluzione della convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della contestazione al Soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2, la quale dovrà avvenire con comunicazione scritta. Il Soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, il soggetto decadrà dall'Elenco con apposito atto assunto dalle Amministrazioni.
4. La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco.

Art. 13 Vicende soggettive del Soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni fino a che il cessionario,

l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Nei 60 giorni successivi le Amministrazioni possono opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Rovereto procede alla presa d'atto dello stesso.

4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi disciplinate dal vigente Codice degli appalti.

Art. 14 Monitoraggio del servizio e verifiche

1. Le Amministrazioni e il Soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.

2. Le Amministrazioni possono in qualsiasi momento, anche senza preavviso, chiedere verifiche dello stato di avanzamento degli interventi così come procedere ad accertamenti in loco con proprio personale.

3. Vengono effettuate con cadenza periodica verifiche relative al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco.

Art. 15 Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.

2. Le Amministrazioni e il Soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

3. In relazione alla presente convenzione, le Amministrazioni e il Soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Amministrazione e il Soggetto prestatore del servizio si impegnano al rispetto degli obblighi riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. In particolare il Soggetto prestatore del servizio si impegna:

- a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

3. A tal fine il Soggetto prestatore del servizio si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, comma 7, della predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; tale impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 17 Codice di comportamento

1. Il Soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti applicato all'Amministrazione territorialmente competente (rinvenibile sul sito istituzionale), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione territorialmente competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 18 Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono devolute in via esclusiva al Foro di Rovereto.
2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.